

STATUTO

LA VOCE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERMINI IMERESE PA VIA LUIGI
MORMINO 7/A

Numero REA: PA - 248226

Codice fiscale: 05326480828

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-05-2010 - Statuto completo	2
--	---

e dove si parla di «manutenzione e gestione di verde pubblico», aggiungere "e privato»;

3) di assumere la nuova forma di cooperativa sociale, adottando le seguenti nuove norme e regole per il funzionamento della società, che sostituiscono le previgenti:

"Articolo 1

Denominazione Sociale

E' costituita una società cooperativa sociale denominata "**La Voce - Società Cooperativa Sociale**".

La cooperativa è costituita ai sensi dell'articolo 1, primo comma, lettera a) e b) della Legge 8 novembre 1981, n. 381.

Articolo 2

Scopo

La società, senza finalità speculativa, si propone di perseguire, secondo il dettato della legge n. 381 del giorno 8.11.1991, l'interesse generale della comunità alla promozione e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi oppure attraverso lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Gli scopi che i soci cooperatori intendono perseguire altresì è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata dell'azienda e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni

economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma, che consente la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142, entro un anno dalla costituzione.

La cooperativa, inoltre, si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso anche la gestione di servizi sociali e socio sanitari ed educativi.

La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalla Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi vigenti in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano e potrà aderire ad associazioni di categoria.

La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con terzi non soci, avvalendosi anche delle prestazioni lavorative

o di altra natura di soggetti diversi dai soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

Articolo 3

Oggetto

La società con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

1) l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone svantaggiate, degli emarginati sociali, tossicodipendenti e disabili psichici e non, il quale verrà attuato anche tramite la gestione e la conduzione di beni assegnati dalle autorità pubbliche e dagli enti locali come previsto dalla legge 109 del 1996 sui beni confiscati per uso sociale e successive modifiche. Inoltre anche attraverso l'addestramento professionale (corsi, sovvenzionati e non, da enti pubblici e privati e dalla unione europea), la gestione di centri di lavoro per la produzione e la commercializzazione di manufatti in genere, la conduzione di fondi agricoli di proprietà e non, l'allevamento e la riproduzione del bestiame, l'elicicoltura, la gestione di macelli, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli, ortofrutticoli e dell'allevamento, le culture biologiche e la gestione di aziende di turismo, agriturismo e attività extra alberghiero rurale, attività di ristorazione in genere. La manutenzione e la gestione di verde pubblico e privato; la gestione di attività turistiche e ricreative, di

spettacoli in genere ed in particolare teatrali, musicali e folkloristici, nonché di servizi di pescaturismo; la gestione di biblioteche e asili nido, ludoteche pubbliche e private; produzione e commercializzazione di servizi audiovisivi, teatrali e cinematografici, con qualunque supporto magnetico e non, l'assunzione di lavori di facchinaggio, manuale e meccanizzato per enti pubblici e privati, l'organizzazione di servizi di magazzinaggio e movimentazione di depositi a custodia e di merci e cose per conto terzi. Il trasporto e trasloco in genere e di imballaggi per conto terzi. Assunzione di lavori di pulizia in genere sia civili che industriali per enti pubblici e privati. Pulizia di ogni tipo di vettura ferroviaria, tranviaria, automobilistiche. Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani, industriali, ospedalieri, nonché scarti di lavorazione e di ogni altro rifiuto in genere con esclusione dei rifiuti radioattivi. Servizi cittadini di ausiliari del traffico e del corpo dei vigili urbani. Custodia di posteggi pubblici e privati di aree urbane e non, servizi di segnaletica stradale. Servizi di custodia di immobili pubblici e privati e gestione di impianti sportivi. Servizi di manutenzione e restauri di beni pubblici e privati, contemporanei ed antichi. Nonché centri di orientamento, servizi per l'inserimento in stage, e tirocini, informagiovani, servizi per il matching domanda/offerte di lavoro, gestione di scuole/percorsi scolastici, alternativi sia per portatori di handicap e non

legati ad approcci educativi specifici (montessoriani e steineriani) e della formazione gestione di master corsi di specializzazione, promuovere e/o gestire per conto proprio sportelli informativi finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, ai sensi della legislazione vigente. Corsi di formazione professionale, centri di orientamento, servizi di prevenzione della delinquenza e dell'uso di droghe, servizi ricreativi ed educativi per l'infanzia e l'adolescenza, centri di aggregazione, ludoteche, baby parking, asili nido, doposcuola, campi estivi o educativi, servizi di personale di vigilanza e custodia dei bambini malati, servizi assistenza sanitaria, psicoterapeutica, di riabilitazione psicomotoria, per minori, anziani e portatori di handicap. Vigilanza, scorta trasporto valori, radio-teleallarme e vigilanza ambientale. Possibilità di partecipare a gare e ad appalti pubblici come cooperativa multi-service.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la società cooperativa potrà istituire e gestire, anche in qualità di soggetto concessionario o accreditato di servizio pubblico, strutture ed istituzioni sociosanitarie private soggette ad autorizzazione e vigilanza sociosanitaria, per l'assistenza sanitaria ai soggetti sopra indicati, mediante la dotazione della strumentazione più idonea ed avanzata.

2) la società cooperativa può compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi so-

ciali utilizzando ogni agevolazione, contributi e finanziamenti previsti da qualsiasi legge e provvedimento. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

3) In conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia i soci possono effettuare versamenti a fondo perduto, in conto capitale o finalizzati alla copertura di perdite di esercizio. La cooperativa può ricevere prestiti infruttiferi dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, per fronteggiare temporanee esigenze di liquidità secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e da apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

4 - La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

5 - La cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

6 - La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. All'anzidetto fondo di cui al comma 4 affluiranno i conferimenti di capitale dei soci sovventori.

7 - La società cooperativa può emettere azioni di partici-

zione cooperativa. Per la realizzazione degli scopi sociali la cooperativa potrà compiere tutte le operazioni che si renderanno necessarie e a solo titolo esemplificativo: a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale; b) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; c) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative.

Articolo 4

Durata della società

1. La durata della società cooperativa è fissata al 31 dicembre 2050.

Articolo 4

Sede sociale e domicilio dei soci

1. La sede della società è fissata nel comune di Termini Imerese.

Il trasferimento dell'indirizzo all'interno del comune non comporta la modifica dell'atto costitutivo e può essere assunta con decisione del solo organo amministrativo.

Con decisione dell'organo amministrativo, la società può isti-

tuire e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali, comunque denominate; compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio del socio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, FINANZIAMENTI DEI SOCI, PARTECIPAZIONI AL

CAPITALE SOCIALE E TITOLI DI DEBITO

Articolo 5

Capitale sociale e sue variazioni.

Il capitale sociale è variabile, diviso in quote ai sensi di legge.

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Il capitale sociale ad oggi è fissato in euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero), ma è variabile come per legge.

Possono essere ammessi come ulteriori soci tutti coloro che ne facciano apposita istanza scritta all'organo amministrativo, dichiarando di condividere le finalità e le idealità, e la cui domanda di ammissione sia favorevolmente valutata dall'or-

gano amministrativo, a suo discrezionale ed insindacabile giudizio.

Articolo 6

Finanziamenti dei soci alla società

I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

Articolo 7

Partecipazioni al capitale sociale

1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

2. L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione per atto tra vivi o a causa di morte delle partecipazioni sono decise dai soci con le modalità e il quorum che il presente statuto prevede per le decisioni dei soci aventi ad oggetto le modifiche dello statuto sociale.

Articolo 8

Trasferimento delle partecipazioni

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci me-

dian-
te lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indi-
cando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte
le altre condizioni dell'alienazione.

La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti
dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto
comunicando al proponente la loro accettazione entro sessanta
giorni dalla ricezione della proposta. In caso di esercizio
del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si di-
vidono la quota offerta in vendita in modo che tra essi riman-
ga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale socia-
le. In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corri-
spettivo diverso dal denaro, oppure quando il prezzo richiesto
è ritenuto eccessivo da almeno uno dei soci che ha esercitato
il diritto di prelazione, il prezzo della cessione viene de-
terminato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale
nella cui circoscrizione ricade la sede sociale, su istanza
della parte più diligente, con le modalità previste dalle pre-
senti norme sul funzionamento della società per la determina-
zione del valore della partecipazione del socio recedente. La
rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel
caso di mancata risposta nel termine di sessanta giorni dalla
ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere li-
beramente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle con-
dizioni indicate nella comunicazione.

Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni

successivi alla rinunzia al diritto di prelazione. La società non può prendere nota nei propri libri del trasferimento di partecipazioni sociali se non viene fornita la prova del rispetto delle condizioni previste dal presente articolo.

Articolo 9

Recesso del socio

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge. La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Articolo 10

Titolo di debito

La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI

Articolo 11

Decisioni dei soci - competenze

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società, e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale. Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzianti.

2. Sono riservate alle competenze dei soci:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i diritti riguardanti l'amministrazione della società eventualmente attribuiti a singoli soci;
- l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- le modifiche dell'atto costitutivo;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile

alla competenza dei soci.

3. Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole della metà più uno dei soci iscritti nel Libro Soci, e possono essere adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipazione alle decisioni e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, e comunque quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, oppure sia espressamente previsto dalla legge.

4. Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue. Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a otto gironi entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa. In

caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato. Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa. Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificare la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società. Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 12

Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

- a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;
- b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato dall'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro dei soci, oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il

telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente

comunicato dal socio e annotato nel libro soci; in caso di im-

possibilità o inattività dell'organo amministrativo l'assem-

blea può essere convocata dell'eventuale organo di controllo

oppure da uno qualsiasi dei soci;

c) in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita

quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti,

oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti

gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di

controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altro

socio mediante delega scritta che dovrà essere conservata dal-

la società;

e) il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della

costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-

senti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risul-

tati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve

essere dato conto nel verbale;

f) l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal

presidente del consiglio di amministrazione, e in mancanza

della persona designata dagli intervenuti che rappresentano la

maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;

g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne

redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal presidente;

nei casi previsti dalla legge e quando il presidente lo ritie-

ne opportuno il verbale viene redatto da un notaio da lui
scelto.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE CONTROLLO DEI

CONTI E AZIONE DI RESPONSABILITA'

Articolo 13

Amministrazione della società

La società è amministrata, alternativamente:

- a) da un amministratore unico;
- b) da due o più amministratori;
- c) da un collegio di amministrazione.

Il tipo di amministrazione e il numero degli amministratori
sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli am-
ministratori.

I soci, contestualmente alla nomina del consiglio di ammini-
strazione o con decisione successiva, possono affidare agli
amministratori poteri di amministrazione da esercitare in via
disgiunta o congiunta, ferma restando la competenza del consi-
glio di amministrazione per la redazione del progetto di bi-
lancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge in modo in-
derogabile.

Gli amministratori devono essere soci e sono rieleggibili.

L'organo amministrativo resta in carica fino a revoca o dimis-
sioni oppure per la durata stabilita dai soci in sede di nomi-
na. Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con

decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni. Quando la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori decade l'intero consiglio, ma quando l'amministrazione è stata affidata a più amministratori in via congiunta o disgiunta, se per qualsiasi causa viene a cessare anche uno solo di essi, decadono anche gli altri. Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, a meno che siano autorizzati con decisione dei soci. Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore può essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione e

il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli
che la legge riserva in modo inderogabile alla decisione dei
soci.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determi-
nati atti o categorie di atti e nominare direttori anche gene-
rali.

Articolo 14

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è regolato dalle seguenti nor-
me:

a) il consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i soci in
sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed
eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del
primo in caso di sua assenza o inadempimento, e può nominare
uno o più amministratori delegati determinandone i poteri nei
limiti previsti dalla legge;

b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, pur-
ché in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene
necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da
almeno un amministratore;

c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunica-
zione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riu-
nione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministrato-
ri e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno
cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in

caso di particolare urgenza almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato e annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del presidente il consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;

e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

f) il consiglio di amministrazione nomina il segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

g) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare

con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificare la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricezione inviata con lo stesso mezzo), compresi telefax e posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

h) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

Articolo 15

Rappresentanza sociale

L'amministratore unico, gli amministratori, o il presidente del consiglio di amministrazione (in caso di sua assenza o impedimento il vice-presidente) hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza sociale spetta inoltre agli amministratori delegati, ai direttori, agli istitori e ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Articolo 16

Compenso degli Amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, inoltre i soci possono assegnare loro un compenso annuale in misura fissa e proporzionale agli utili di esercizio e riconoscere un'indennità per la cessazio-

ne del rapporto da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale. L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina.

Articolo 17

Controllo legale e controllo contabile

Quando la legge prevede l'obbligo della presenza del collegio sindacale, esso esercita anche il controllo contabile ed è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionali a norma di legge.

Articolo 18

Azione di responsabilità

L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società solo ove vi consentano i soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento del capitale sociale.

TITOLO V

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Articolo 19

Esercizi sociali, bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dal-

la chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

- a) a riserva legale indivisibile in misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) all'eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge 31.1.1992, n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie di legge, alla costituzione di riserve indivisibili oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente

e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non
cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai
soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le
cooperative a mutualità prevalente.

L'organo amministrativo, che redige il progetto di bilancio di
esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di
ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano le
risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera
sulla destinazione del ristorno, che potrà essere attribuito
mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno fra i singoli soci lavoratori do-
vrà in ogni caso essere effettuata considerando la qualità e
quantità del lavoro prestato.

TITOLO VI

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 20

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento della società, ogni qualvolta sulla
nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione
dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in

quel momento compongono l'organo amministrativo.

Qualora sulle modalità della liquidazione non intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società in liquidazione sono disciplinate dalle medesime regole disposte dal presente statuto per l'amministratore unico, se l'organo di liquidazione sia monocratico, o per il consiglio di amministrazione, se l'organo di liquidazione sia pluripersonale.

TITOLO VII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Articolo 21

Clausola arbitrale

I soci convengono concordemente che, qualora sorga tra di essi, ovvero tra uno o più di essi e la società, ovvero tra la società ed i suoi organi rappresentanti e/o di controllo, una controversia ricompresa nell'ambito della previsione di cui all'articolo 1 del D.L.g.vo n.5 del 2003, la stessa è devoluta alla cognizione di un arbitro, nominato di comune accordo tra le parti o in mancanza di accordo dal Presidente del Consiglio Notarile competente territorialmente con riferimento alla sede della società.

La nomina dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla richiesta depositata dalla parte più diligente.

Il termine per la pronuncia della determinazione arbitrale sarà di novanta giorni dall'accettazione da parte dell'Arbi-

tro. Qualora l'Arbitro ammetta mezzi di prova e/o disponga consulenza tecnica, il termine si intenderà prorogato automaticamente ed andrà a scadere il novantesimo giorno dal compimento dell'ultimo atto istruttorio o se successivo dall'ultimo atto relativo alla consulenza.

L'arbitrato sarà rituale e secondo diritto. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio che sarà indicato dall'Arbitro.

Alla parte istante del giudizio farà carico l'onere dell'anticipazione delle spese di giudizio arbitrale, salva la liquidazione definitiva che opererà l'arbitro.

Articolo 22

Foro competente

1. Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO VIII

NORME FINALI

Articolo 23

Legge applicabile

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.

In particolare, per quanto non previsto dalle norme sulle cooperative o dal presente atto costitutivo, si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata in quanto compati-

bili».

Null'altro essendovi da deliberare e poiché nessuno chiede più la parola, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore dieci e minuti quarantacinque.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, che ho letto a chiara voce al Comparente che lo approva.

E' scritto da persona di mia fiducia e da me Notaio completato in ventinove pagine sin qui di otto fogli; si sottoscrive alle ore dieci e minuti cinquanta.

Firmato: AGLIERI RINELLA Salvatore, Dott. Vincenzo MARRETTA
Notaio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 20 - comma 3 del D.P.R. 445/2000 che si trasmette ad uso Registro Imprese. Esente da imposta di bollo ai sensi del D.Lgs. 460/97.